REGOLAMENTO (CEE) N. 434/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1975

che istituisce un sistema di autorizzazione all'importazione da applicarsi alle importazioni in Irlanda di taluni prodotti tessili originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EURÓPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo concernente il commercio internazionale dei tessili concluso per la Comunità con decisione del Consiglio del 21 marzo 1974 (¹), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (²), in particolare l'articolo 12,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 di questo regolamento e previa consultazione del governo della Repubblica di Corea in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del succitato accordo;

considerando che le importazioni in provenienza dalla Repubblica di Corea non sono state in precedenza sottoposte a restrizioni sul mercato irlandese, e che pertanto le autorità irlandesi hanno constatato un brusco e sostanziale incremento delle imortazioni di camicie di tutte le fibre in provenienza dalla Corea;

considerando che i prodotti in causa vengono offerti per la vendita sul mercato comunitario in Irlanda a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati per prodotti simili o di qualità equivalente su questo mercato;

considerando che nel 1974 le importazioni su questo mercato dei prodotti in questione in provenienza dalla Corea hanno di gran lunga superato le importazioni di prodotti simili qualunque ne sia la provenienza esclusa la Comunità economica europea e che pertanto anche queste importazioni superano largamente il volume delle importazioni 1973 di prodotti simili in provenienza dalla Corea;

considerando che l'incremento brusco e sostanziale delle importazioni di camicie in provenienza dalla Corea ha avuto effetti nocivi sulla situazione dell'occupazione nell'industria irlandese della camiceria a partire dalla seconda metà del 1974, avendo provocato un aumento del tasso di disoccupazione, un maggior

(1) GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.

ricorso al lavoro ad orario ridotto e il pericolo di chiusura definitiva per numerose fabbriche;

considerando che, come risulta dai fatti suindicati nonché da altre statistiche ed informazioni fornite dalle autorità irlandesi nel corso delle succitate consultazioni, il mercato irlandese è disorganizzato dalle importazioni di camicie in provenienza dalla Corea;

considerando che viene ritenuto imminente un altro brusco e sostanziale incremento delle importazioni di camicie e che, in mancanza di un immediato provvedimento di protezione, l'industria tessile irlandese in generale, e in particolare i fabbricanti irlandesi di prodotti simili o direttamente concorrenziali subirebbero un ulteriore danno, cui sarebbe difficile porre rimedio;

considerando che la minaccia di danno grave trova la sua causa nelle importazioni destinate al mercato irlandese, e che si rivela attualmente giustificato, tenendo conto delle esistenti correnti di cambio, limitare l'applicazione delle misure di salvaguardia alle importazioni in Irlanda;

considerando che le misure provvisorie di salvaguardia devono essere applicate fino all'entrata in vigore delle misure adeguate che il Consiglio deve attuare e al più tardi per un periodo di sei settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni in Irlanda dei prodotti di seguito indicati, originari dalla Repubblica di Corea, saranno subordinate alla produzione di un permesso d'importazione rilasciato dalle competenti autorità irlandesi su presentazione di un visto all'esportazione emesso dalle competenti autorità di governo della Repubblica di Corea. Il quantitativo totale dei prodotti per i quali saranno rilasciati i permessi d'importazione durante il periodo dal 1º marzo al 31 agosto 1975, non deve superare i seguenti limiti:

⁽²⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

(dozzine)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità
ex 60.04	Camicie di maglieria per uomo e ragazzo, in fibre tessili sintetiche Camicie di maglieria per donna e ragazza, in fibre tessili sintetiche	7 750
ex 61.03 ex 61.04	Camicie per uomo e ragazzo, in fibre sintetiche Camicie per donna e ragazza, in fibre sintetiche	6 250

Articolo 2

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 2. Esso si applica fino all'entrata in vigore delle misure adeguate che il Consiglio metterà in atto in conformità degli articoli 12, paragrafo 6, e 13, del regolamento (CEE) n. 1439/74 e al più tardi per un periodo di sei settimane dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1975.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI